SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA -

n. 1037

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori Amati, Scanu, Pegorer

Disposizioni a favore del personale militare esposto ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari

RELAZIONE

Onorevoli colleghi! - In questo 60° anniversario della Carta Costituzionale è nostra convinzione che, il modo migliore di celebrarla sia quello di applicarla in ogni sua parte.

Il diritto al lavoro e il diritto alla salute, sanciti dalla Costituzione, impegnano dunque tutti noi a far in modo che questi diritti siano concretamente accessibili alle cittadine e ai cittadini italiani.

Nel nostro Paese per anni si sono negate e rimosse condizioni ambientali presenti nei luoghi di lavoro, poi dimostratesi tali da determinare stati patologici gravi nei lavoratori.

Col termine di malattie da lavoro da tempo si contempla il complesso delle patologie che riconoscono nel lavoro una causa, sia essa l'unica (malattie professionali propriamente dette), sia una delle cause che concorrono alla patogenesi nei lavoratori (malattie correlate al lavoro).

Anche nella relazione finale della Commissione di inchiesta della XV° legislatura "sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette morti bianche", si sostiene che l'approccio più corretto per studiare le malattie professionali è quello della sorveglianza epidemiologica, sistema metodologicamente strutturato tramite meccanismi di rilevazione che tengano conto dei fattori di rischio e riescano quindi a monitorare e fotografare l'incidenza delle patologie e i meccanismi causa/effetto.

I sistemi sono complessi, integrati e si avvalgono della collaborazione di molte istituzioni, in particolare le Regioni, l'Inail,l'Inps, onde fornire utili contributi informativi al Sistema Sanitario Nazionale.

Alcuni di questi strumenti risalgono a norme specifiche che affidano all'Ispels compiti di sorveglianza epidemiologica, come quelli previsti dal decreto legislativo n. 626, del 1994 che prevede, soprattutto nel settore dei tumori professionali, un sistema attivo per la rilevazione dei casi di patologie e di esposizione a cancerogeni professionali.

Ancor prima dell'emanazione del decreto 626, con il decreto legislativi n.277 del 1991 si è creato il registro nazionale dei mesoteliomi, strumento che si è consolidato nel corso degli anni e che ha avuto piena implementazione grazie all'entrata in vigore del DPCM n.308 del 2002, che ha permesso di registrare in tutte le Regioni oltre 5.000 casi di mesotelioma, un tumore con alta incidenza sociale, ormai incontrovertibilmente legato alla esposizione all'amianto.

Nel settore privato da anni sono note le responsabilità così come la mobilitazione di cittadini e lavoratori per eliminare l'amianto e i suoi effetti nocivi, fino all'approvazione della legge 27 marzo 1992, n.257," norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Con questa legge è stato previsto il divieto di estrazione, lavorazione, utilizzo e commercializzazione, la bonifica degli edifici, delle fabbriche, del territorio, le misure di tutela

sanitaria e prevenzione dei lavoratori exesposti, nonché le misure di risarcimento degli stessi, il riconoscimento della qualifica di malattia professionale e il danno biologico.

Ora è noto altresì che anche il personale militare si trova in diverse situazioni esposto all'amianto, per altro in una condizione di lavoro obbligato per il quale non è possibile astenersi dall'uso dei mezzi che prevedano la vicinanza con l'agente cancerogeno.

Nelle navi, nelle fusoliere degli aerei, nei carri armati dove si usano guanti ignifughi, nelle caserme e in diverse altre situazioni, il personale militare si trova esposto, tanto che già diversi casi di gravi patologie sono all'attenzione pubblica.

Il presente disegno di legge vuole dunque equiparare i militari ai lavoratori delle aziende private quanto al riconoscimento delle patologie derivate dalla esposizione all'amianto, istituendo un fondo presso l'Inail per le misure di prevenzione, cura e risarcimento (art.1).

Il Governo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge emana i decreti che sanciscono le modalità di accesso alle prestazioni erogate dall'Inail al personale militare (art.2). Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate la tipologia e la misura delle prestazioni erogate agli aventi diritto (art. 3). Con l'articolo 4, si prevede l'istituzione, presso il Ministero della difesa, di un fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute dei militari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, nei mezzi e nelle strutture militari. Con l'articolo 5, si dispone a favore dei militari esposti ed ex esposti e dei loro familiari superstiti l'accesso gratutito a prestazioni sanitarie e all'assistenza legale.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

- 1. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per le misure di prevenzione, cura e risarcimento del personale militare affetto da malattia professionale asbesto-correlata e a favore degli ex militari che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di loro decesso a causa della malattia, a favore dei familiari superstiti.
- 2. E' iscritto al Fondo il personale militare esposto o ex esposto nel tempo al rischio amianto.
- 3. Il finanziamento del Fondo è a carico del bilancio dello Stato.

Art 2

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo con uno o più decreti legislativi stabilisce le modalità di accesso e la tipologia delle prestazioni erogate dall'INAIL ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuato sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:
 - a) definizione del rischio amianto nelle varie condizioni di impiego;
 - b) la natura obbligatoria del servizio prestato;
 - c) certificazione delle condizioni ambientali in cui il personale ha operato e della durata delle stesse;
 - d) definizione dei parametri medico-legali da porre a base del riconoscimento dell'esposizione al rischio amianto.

Art. 3

1. Successivamente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato, sentiti il Ministro della Difesa e il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro della economia sono fissate la tipologia e la misura delle prestazioni da erogare a favore del personale militare avente diritto, nonché la misura dei risarcimenti da erogare alle famiglie dei militari rimasti vittime dell'amianto.

Art. 4

- 1. Presso il Ministero della difesa è istituito un fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute dei militari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici, nei mezzi e nelle strutture militari.
- 2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con apposito decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro della Difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

Art. 6

- 1. Il personale militare esposto o ex esposti all'amianto, affetti da malattie causate dall'esposizione diretta o indiretta all'amianto, o le loro famiglie in caso di decesso, hanno diritto all'assistenza legale gratuita.
- 2. Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche mediante convenzioni con i patronati sindacali e le associazioni dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti.

 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 7

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2009, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento»;